

Nuove disposizioni sulle attrezzature di Lavoro
Modifica art 36 e allegato XV D.Lgs 626/94
Termine Adeguamento 12 novembre 2005

L'articolo 29 della Legge 18 aprile 2005 n. 62, titolata "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2004", in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 aprile 2003, prevede modifiche sostanziali alle disposizioni in materia di attrezzature di lavoro di cui al Titolo III del D.Lgs. 626/94.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, dal 12 novembre 2005 le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996, e non soggette a particolari disposizioni comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo, devono essere adeguate ai nuovi requisiti di sicurezza previsti dal nuovo paragrafo 2-bis dell'Allegato XV del D.Lgs. 626/94.

In sostanza i datori di lavoro devono provvedere affinché le attrezzature / macchine non marcate CE, anche se conformi alle disposizioni previste dalle norme vigenti al tempo della relativa produzione, rispondano ai seguenti requisiti:

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



- la persona esposta abbia il tempo e/o i mezzi per sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura;
- la rimessa in moto dell'attrezzatura dopo il suo arresto, e il comando di una modifica del relativo esercizio (velocità pressione, ecc.), devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su di un organo di comando concepito a tal fine, salvo non vi sia alcun pericolo per il lavoratore esposto;
- l'ordine di arresto deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto; l'ordine di arresto dell'attrezzatura, o dei suoi elementi pericolosi, deve interrompere l'alimentazione degli azionatori;
- se gli elementi mobili di un'attrezzatura presentano rischi di contatto meccanico, devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi (di costruzione robusta, senza rischi supplementari, efficienti, difficilmente elusibili, non invasivi della sfera visiva).

Come ulteriore approfondimento di seguito riportiamo l'art 29 in forma integrale.

Ulteriori informazioni può essere richieste direttamente all'Uff. Ambiente e Sicurezza.

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Testo integrale art 29 Legge 18 aprile 2006 n° 62
Entrata in vigore dal: 12-5-2005

Omissis.

Art. 29.

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando

concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

- a) devono essere di costruzione robusta;
- b) non devono provocare rischi supplementari;
- c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro".

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

Omissis.